



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 231-bis e 235;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti*”;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*”;



Ministero dell' Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento recante “*Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “*Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza*”;
- PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante “*Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico*”;
- PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;
- ATTESA la necessità di garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando, in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali a derogare, ove strettamente necessario, ai limiti nel numero massimo degli alunni per classe definiti dal citato DPR 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
- ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca, nonché della dirigenza scolastica;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. Ai fini della ripresa dell'attività didattica in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei



Ministero dell' Istruzione

dirigenti scolastici in cui sono evidenziate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, potranno derogare, nel limite delle risorse ripartite ai sensi del comma 2, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.
3. Al fine di contemperare le esigenze della didattica e l'adeguata vigilanza sugli alunni, l'attivazione degli eventuali incarichi di cui al comma 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 2

(Criteri di ripartizione)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020:
 - a. per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale;
 - b. per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.
2. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, assegnate secondo i criteri di cui al comma 1, tenuto conto, altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici regionali, ferma restando l'invalidità del limite di spesa.
3. Le risorse assegnate agli uffici scolastici regionali ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono il relativo limite di spesa.

Articolo 3

(Tipologia dei contratti e individuazione degli aventi titolo)

1. I posti relativi ai contratti attivati con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita



Ministero dell'Istruzione

- funzione a sistema, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 4.
2. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
 3. Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza.
 4. Per i contratti relativi al personale ATA, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.
 5. Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale di cui alla presente ordinanza, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. A tal fine una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese e ai conseguenti adempimenti di competenza.

Il Ministro dell'Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina